



Deliberazione n. 0000381 del 17/02/2021 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS – IRCCS “SANTA MARIA NASCENTE”, PER L’ESPLETAMENTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA, DA PARTE DI PERSONALE MEDICO DELLA S.C. DI PSICHIATRIA 52 DELL’ASST SANTI PAOLO E CARLO - PRESIDIO SAN PAOLO, SCADENZA 31.12.2021 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.500,00)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo”, nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo - Integrato con le attività dell’area territoriale afferita dall’Ex ATS”;

Vista la convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, approvata con deliberazione n.2023 del 08.10.2020, per l’espletamento di consulenze specialistiche di Psichiatria a favore dei pazienti dell’IRCCS “Santa Maria Nascente”, da parte di personale medico della S.C. di Psichiatria 52 dell’ASST-Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo, scaduta il 31.12.2020;

Vista la richiesta avanzata dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, con nota e-mail del 28.01.2021, agli atti d’ufficio, di rinnovare la convenzione alle medesime condizioni;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio, con nota e-mail del 29.01.2021 agli atti d’ufficio, valutate le esigenze di servizio e acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. di Psichiatria 52 dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo;

Atteso che l’attività specialistica, di che trattasi, è svolta, fuori orario di servizio e fuori timbratura, mediante un accesso settimanale, della durata media di, circa, 2 ore, concordato tra il Direttore Sanitario della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus e il Direttore della S.C. di Psichiatria 52, in fasce orarie definite dal Responsabile della S.C. coinvolta, previa verifica che queste non limitino, in alcun modo, l’attività della medesima;

Considerato che per l’attività di collaborazione prestata, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, provvederà a versare all’Azienda, previa fatturazione, i compensi di cui all’art.4 del testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;



Ritenuto di incaricare allo svolgimento dell'attività, di che trattasi, il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 02.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;

Considerato che al personale medico incaricato allo svolgimento dell'attività sarà corrisposto l'80% dell'importo introitato, come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo;

Dato atto che, in base alla rilevazione storicizzata dell'anno 2020, le consulenze in interesse hanno determinato un ricavo di Euro 420,00;

Visto il testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 13 del 13.01.2021 avente ad oggetto: "Approvazione allocazione costi per l'anno 2021 per pagamento attività libera professione personale dipendente e strutturati sui conti economici gestiti dall'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con Unimi, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo - Totale complessivo presunto euro 7.688.153,00"

Preso atto che in assenza di formale BPE 2021 si è stabilito di prendere a parametro l'Assestamento 2020 approvato con Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; "Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020";

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare, fino al 31/12/2021, la convenzione con Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per l'espletamento di consulenze specialistiche di Psichiatria, a favore dei pazienti dell'IRCCS "Santa Maria Nascente" di Milano, da parte di personale medico della S.C. di Psichiatria 52 ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo;
2. di introitare le somme derivanti dall'attività, di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 1.500,00, al conto economico n. 4B021300 denominato "ricavi per prestazioni erogate in convenzione a privati fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2021;
3. di liquidare con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico, per l'attività svolta pari a Euro 1.200,00, (80% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n.



3D030800 denominato “compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio” del bilancio per l’esercizio 2021, CdR MKT, CdC 103040290 – Psichiatria 52 LP/Area a Pagamento e rientra nell’autorizzazione n. 2021001858, assunta con deliberazione n. 13 del 13.01.2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di Psichiatria 52 – Presidio San Paolo, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 1.500,00 I	4B021300 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio	103040290		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Anastasia Romeo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE
SPECIALISTICHE DI PSICHIATRIA**

TRA

La Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus per l' IRCCS “Santa Maria Nascente”, struttura accreditata con SSN, di seguito, per brevità, denominata *Fondazione*, con sede legale in Milano piazzale Morandi, 6 (C.F. 04793650583 - P.IVA 12520870150) nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Roberto Costantini, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, di seguito, per brevità, denominata *ASST*, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- che la *Fondazione*, ha chiesto la prosecuzione della collaborazione di questa *ASST*, per l'espletamento di consulenze specialistiche di Psichiatria, in regime di solvenza, a favore dei pazienti dell'IRCSS “Santa Maria Nascente” in Milano, Via Capecelatro, 66;
- che, da parte della S.C. di Psichiatria 52, è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST, a seguito di specifica richiesta della *Fondazione*, si impegna a proseguire nella collaborazione per l'espletamento di consulenze specialistiche di Psichiatria, a favore dei pazienti dell'IRCSS "Santa Maria Nascente" in Milano.

Art. 2

La collaborazione, in parola, sarà resa dal personale medico della S.C. di Psichiatria 52 – Presidio San Paolo. Pertanto, l'ASST autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare, l'attività sopra menzionata, mediante un accesso settimanale, della durata media di, circa, 2 ore, concordato tra il Direttore Sanitario della *Fondazione* e il Direttore della S.C. di Psichiatria 52 dell'ASST-Presidio San Paolo.

Art.3

L'attività, oggetto della presente convenzione, sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata, in alcun modo, l'attività della S.C. di Psichiatria 52 – Presidio San Paolo.

Art.4

La *Fondazione*, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'ASST, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un compenso pari ad Euro 120,00 all'ora e/o frazione di ora.

A tal fine, la *Fondazione*, comunicherà mensilmente all' Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it) l'avvenuta consulenza, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico della *Fondazione*.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 30 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST e della *Fondazione*.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

La *Fondazione* garantisce, inoltre, l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

La stipula della presente convenzione non può, in alcun modo, costituire titolo ai fini dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'attività di che trattasi. In ogni

caso, il professionista, non può svolgere attività per le aree cliniche, per cui la struttura è accreditata con SSN.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

La presente convenzione:

- non è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la **Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus**

Il Legale Rappresentante

Dott. Roberto Costantini

per l'**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale(ASST) Santi Paolo e Carlo**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco